Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 92 del 5 aprile 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 6 miglia dalla costa nonchè per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle modalità per la sostituzione delle patenti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e dell'abilitazione al comando delle navi da diporto.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 6 miglia dalla costa nonchè per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle modalità per la sostituzione delle patenti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modificazioni ed integrazioni alla predetta legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata la necessità di stabilire:

I) le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 6 miglia dalla costa nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e le modalità per la sostituzione delle patenti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

II) i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra;

III) i modelli di patente per le abilitazioni sopra indicate;

Sentito il comitato centrale per la nautica da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme concernenti:

I) le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 6 miglia dalla costa nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e le modalità per la sostituzione delle patenti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto (allegato *A*);

II) i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra (allegati *B*, *C* e *D*).

Art. 2.

Il modello di patente per le abilitazioni di cui all'art. 1, rilasciate dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile, è conforme all'allegato *E*.

Il modello di patente per le abilitazioni di cui al citato art. 1, rilasciate dagli enti e dalle associazioni nautiche riconosciuti, è conforme all'allegato *F*.

Art. 3.

Il modello di patente MM60/MC 2460, approvato con il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, rimane in vigore, con le opportune modifiche, sino all'esaurimento delle scorte.

I modelli di patente approvati con i decreti di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche rimangono in vigore, con le opportune modifiche, sino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogati i seguenti decreti:

1) decreto ministeriale 3 giugno 1972: « Approvazione dei programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni, previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa »;

2) decreto ministeriale 30 gennaio 1973: « Composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 »;

3) decreto ministeriale 7 febbraio 1974: « Modificazione al decreto interministeriale 30 gennaio 1973 concernente la composizione delle commissioni di esame istituite presso le autorità marittime per il conferimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 »;

4) decreto ministeriale 22 febbraio 1974: « Modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto previste dallo stesso art. 20 »;

5) decreto ministeriale 25 febbraio 1974: « Modalità per il rilascio, da parte degli enti e delle associazioni nautiche riconosciuti, delle patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto »;

6) decreto ministeriale 29 novembre 1974: « Approvazione dei criteri per la composizione delle commissioni di esami presso la presidenza nazionale e le sezioni della Lega navale italiana e presso l'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) »;

7) decreto ministeriale 15 febbraio 1975: « Modificazioni al decreto ministeriale 30 gennaio 1973 concernente la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 »;

8) decreto ministeriale 29 dicembre 1975: « Modificazione ai criteri per la composizione delle commissioni di esami presso l'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) e presso il club nautico Versilia di Viareggio ».

Sono inoltre abrogate tutte le norme contenute nei decreti ministeriali o interministeriali incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim, per la marina mercantile
RUFFINI

ALLEGATO *A*

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO PER LA NAVIGAZIONE ENTRO 6 MIGLIA DALLA COSTA NONCHE' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DEI MOTORI DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E MODALITA' PER LA SOSTITUZIONE DELLE PATENTI CONSEGUITE ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME.

Art. 1.

Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare domanda alla capitaneria di porto o all'ufficio circondariale marittimo o all'ufficio della motorizzazione civile o, se associato, all'ente o associazione nautica riconosciuta presso cui ha frequentato il corso di preparazione. La domanda, redatta in carta da bollo o se inoltrata all'ente o associazione di appartenenza del candidato, in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) luogo di residenza;

d) cittadinanza;

e) tipo di patente che si richiede.

Il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

che non sono in corso provvedimenti a suo carico che comporterebbero la sospensione o revoca di patente ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

che non ha presentato altrove domanda per conseguire la stessa patente.

A corredo della domanda il candidato deve presentare:

1) certificato medico rilasciato in conformità al decreto ministeriale 6 giugno 1973 e successive modificazioni, contenente le norme per l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta dei motori;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) due fotografie formato tessera su fondo bianco;

4) certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

5) attestazione di pagamento della tassa di ammissione agli esami e degli altri tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

I certificati indicati ai punti 1) e 2) del precedente comma devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

I certificati indicati ai punti 2) e 4) possono essere sostituiti, qualora il candidato sia di nazionalità straniera, da una dichiarazione equipollente rilasciata dall'autorità consolare dello Stato cui il candidato stesso appartiene.

Il candidato già in possesso di una abilitazione, il quale intenda conseguire altra abilitazione può presentare, in luogo della suddetta documentazione, una domanda in carta da bollo contenente gli estremi della patente in corso di validità di cui e in possesso ed allegando i certificati indicati ai precedenti punti 1) e 2), nonchè l'attestato di pagamento della tassa d'ammissione agli esami e dei tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

I cittadini della Repubblica di San Marino possono presentare i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e il certificato penale generale rilasciati dal proprio Stato e legalizzati dal Segretario di Stato per gli affari esteri di detta Repubblica.

I cittadini stranieri dipendenti del centro comune di ricerca dell'Euratom di Ispra possono presentare, in sostituzione dei certificati di residenza, nascita e cittadinanza, una dichiarazione rilasciata dalla direzione del centro, la quale può anche procedere alla legalizzazione di firme, documenti e fotografie.

Art. 2.

Gli uffici e gli enti o le associazioni che hanno ricevuto la domanda debbono chiedere, ai fini dell'ammissione all'esame, alla questura del luogo di residenza del candidato il certificato da cui risulti che lo stesso non è sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 3.

L'esame di abilitazione non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda, la quale può essere accettata anche con riserva di produrre, almeno un giorno prima dell'effettuazione degli esami, i documenti previsti a corredo della medesima.

Il calendario degli esami è stabilito mensilmente dal capo dell'ufficio che ha ricevuto le domande.

Il calendario tiene conto del numero delle domande presentate e stabilisce lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche nei giorni e nei luoghi ritenuti opportuni.

Se le domande sono presentate a un ufficio della motorizzazione civile presso il quale non si effettuano esami le prove sono svolte presso un altro ufficio della motorizzazione civile indicato dal candidato.

Art. 4.

Presso gli uffici marittimi gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, delle imbarcazioni a motore in navigazione entro 6 miglia dalla costa, nonchè per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, sono sostenuti dinanzi ad un ufficiale di porto e ad uno dei seguenti esperti:

a) un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana, per le abilitazioni al comando d'imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario;

b) un capitano di lungo corso o un aspirante capitano di lungo corso o un ufficiale di vascello, in servizio o in congedo, o un padrone marittimo, per le abilitazioni al comando d'imbarcazioni a motore;

c) un capitano di macchina o un aspirante capitano di macchina o un ufficiale del genio navale, in servizio o in congedo, o un meccanico navale di 1ª classe, per le abilitazioni alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

I verbali delle sedute d'esame sono redatti da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del ministero della marina mercantile.

Gli esaminatori di cui al presente articolo sono nominati dal capo del circondario marittimo.

Art. 5.

Presso gli uffici della motorizzazione civile gli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui al precedente articolo sono sostenuti dinanzi ad un funzionario tecnico della motorizzazione civile e ad uno degli esperti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo.

I verbali delle sedute d'esame sono redatti da un impiegato della motorizzazione civile.

Gli esaminatori di cui al presente articolo sono designati dai direttori degli uffici provinciali o compartimentali della motorizzazione civile e sono nominati con provvedimento del capo del servizio autonomo navigazione interna.

Art. 6.

Presso gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti, gli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui al precedente. art. 4 sono sostenuti dinanzi al presidente dell'ente o associazione nautica o ad un socio da questi delegato e ad uno degli esperti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo.

Gli esperti sono nominati dal presidente dell'ente o associazione nautica.

Gli esami debbono essere svolti alla presenza di un rappresentante locale del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti, nominato rispettivamente dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'ufficio provinciale o compartimentale della motorizzazione civile.

La richiesta per la designazione del rappresentante dei predetti ministeri, da inoltrare almeno dieci giorni prima della effettuazione degli esami, deve indicare il numero dei candidati e deve attestare che gli stessi hanno frequentato, presso l'ente o associazione nautica, il corso preparatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rappresentante dell'amministrazione ha i seguenti compiti:

1) verifica che gli esperti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto;

2) qualora lo ritenga opportuno, prende visione di tutte o parte delle domande di esame e della relativa documentazione, allo scopo di accertarne la regolarità;

3) presenzia alle prove di esame sia teoriche che pratiche e, qualora lo ritenga opportuno, può rivolgere ai candidati domande concernenti il programma di esame.

Qualora gli esperti non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, la seduta è sospesa.

Delle eventuali irregolarità riscontrate dal rappresentante deve essere fatta menzione nel verbale della seduta d'esame; per quanto concerne le irregolarità circa la documentazione, lo svolgimento degli esami e la preparazione degli allievi, il rappresentante riferisce alla propria amministrazione, tramite l'ufficio di appartenenza. L'amministrazione che riceve il rapporto, sentita, se del caso, la commissione istituita per il riconoscimento degli enti e associazioni, emana i provvedimenti necessari.

I verbali delle sedute di esame sono redatti da un socio dell'ente o dell'associazione e debbono essere controfirmati dal rappresentante dell'amministrazione.

La mancanza del rappresentante dell'amministrazione è causa d'invalidità dell'esame.

Art. 7.

Gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, qualora in possesso dei titoli e dei requisiti previsti ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, possono essere designati quali esperti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio possono essere nominati esperti, previo nulla osta da parte delle competenti autorità militari, solo qualora gli esami si effettuino nella loro sede di servizio.

Non possono essere nominati quali esperti coloro che svolgono funzioni di direttore, di insegnante o istruttore, od altra attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche.

Art. 8.

L'esame consiste in un colloquio ed in una prova pratica da svolgersi in base ai programmi contenuti negli allegati *B*, *C* e *D*.

La prova pratica deve essere svolta in mare o in acque interne ritenute idonee dagli esaminatori o, nel caso di esami effettuati presso enti o associazioni nautiche riconosciuti, dal rappresentante locale dell'amministrazione.

L'imbarcazione utilizzata per la prova pratica deve essere provvista di licenza in corso di validità e deve essere riconosciuta idonea, per lo svolgimento dell'esame, dagli esaminatori o, nel caso di esami effettuati presso enti o associazioni nautiche riconosciute, dal rappresentante locale dell'amministrazione.

Durante lo svolgimento della prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile abilitata al comando dell'imbarcazione.

Qualora l'esame riguardi il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori deve trovarsi a bordo anche altra persona abilitata alla condotta dei motori.

Art. 9.

Il giudizio definitivo sull'esito dell'esame viene formulato tenendo conto dei risultati del colloquio e della prova pratica.

L'esito dell'esame viene annotato sulla domanda.

L'esame si intende concluso con esito sfavorevole qualora il candidato non abbia superato una delle due prove. In tal caso la domanda e gli attestati relativi al pagamento delle tasse vengono archiviati, mentre gli altri documenti possono essere restituiti all'interessato che ne faccia richiesta.

Art. 10.

L'abilitazione al comando delle unità da diporto non è subordinata al conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Per il conseguimento dell'abilitazione al comando di imbarcazioni a motore da parte di chi sia già in possesso dell'abilitazione al comando di imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, e viceversa, l'esame consiste nella sola prova pratica prevista dal programma d'esame per l'abilitazione che s'intende conseguire. Nel corso di tale prova l'esaminatore dovrà accertare anche la conoscenza da parte del candidato degli argomenti principali previsti, nel predetto programma di esame, per il colloquio. Il candidato deve presentarsi all'esame munito della patente di cui è in possesso, in corso di validità.

Art. 11.

Per ottenere il rilascio della patente il candidato è tenuto a produrre le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo previste dalle vigenti disposizioni.

Le patenti rilasciate dagli enti e dalle associazioni nautiche riconosciuti debbono essere firmate dal rappresentante legale dell'ente o associazione o da un suo delegato. A tal fine l'atto di autentica della firma deve essere inviato al Ministero della marina mercantile e al Ministero dei trasporti entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di riconoscimento.

Art. 12.

Le patenti rilasciate dagli enti e dalle associazioni nautiche riconosciuti debbono essere annotate su apposito registro conforme al modello allegato alle presenti norme (allegato *G*).

Il registro delle patenti, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente su ogni pagina e deve contenere, nell'ultima pagina, la dichiarazione del numero dei fogli che lo compongono.

Il registro deve essere vidimato dall'autorità marittima o dall'ufficio provinciale o compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 13.

Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti sono tenuti a comunicare, alla fine di ogni anno, al Ministero della marina mercantile ed a quello dei trasporti l'elenco delle patenti rilasciate durante l'anno completo dei dati risultanti dal registro di cui all'articolo precedente.

Art. 14.

L'ente o l'associazione nautica è responsabile della gestione delle scuole nautiche, dello svolgimento degli esami e del rilascio delle patenti. In particolare deve attestare, mediante annotazione in calce alla domanda di esame, la regolarità della documentazione presentata dai candidati e la frequenza degli stessi ai corsi di preparazione.

Art. 15.

Coloro che sono in possesso delle abilitazioni al comando e alla condotta d'imbarcazioni per la navigazione entro 20 miglia dalla costa, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, rilasciate dagli uffici marittimi o della motorizzazione civile, possono chiedere la sostituzione:

con le abilitazioni previste alle lettere *a*) o *b*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, se in possesso di abilitazione per la navigazione a vela, con o senza motore ausiliario, entro 20 miglia dalla costa;

con le abilitazioni previste alle lettere *c*) o *d*) del citato art. 20, se in possesso di abilitazione per la navigazione a motore entro 20 miglia dalla costa.

A tal uopo gli interessati debbono presentare:

1) domanda in carta legale:

a) agli uffici marittimi o della motorizzazione civile, per ottenere la sostituzione delle patenti rilasciate dagli stessi uffici o da essi convertite ai sensi dell'art. 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, con patenti per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

b) soltanto agli uffici marittimi, per ottenere la sostituzione delle patenti rilasciate dagli stessi uffici o da essi convertite ai sensi dell'art. 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, con patenti per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa ovvero per ottenere la sostituzione delle patenti rilasciate dagli uffici della motorizzazione civile con patenti per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Nella domanda deve essere indicata quale delle patenti di cui al citato art. 20 s'intende ottenere:

2) la vecchia patente;

3) due fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

4) gli attestati di versamento delle tasse e degli altri tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

Sulla base di tale documentazione l'ufficio che ha ricevuto la domanda rilascia il modello MM/60-MC/2460, per le patenti entro 6 miglia, o il modello MM/61 per le patenti oltre 6 miglia dalla costa con le opportune modifiche e la seguente annotazione:

« Sostituisce la patente n. . . . . . .
rilasciata da . . . .
il . . . .
Timbro e firma »

La tassa di vidimazione annuale già pagata verrà convalidata, con timbro, per l'anno in corso.

Art. 16.

La procedura prevista nel precedente art. 15 si applica anche per la sostituzione delle patenti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, senza però tener conto del limite delle 25 tonnellate di stazza lorda ove esista.

Art. 17.

Coloro che sono in possesso delle abilitazioni al comando e alla condotta d'imbarcazioni, a vela o a motore, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa, rilasciate dagli enti o associazioni nautiche riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, possono ottenere la sostituzione con l'abilitazione al comando d'imbarcazioni, rispettivamente a vela o a motore, per la navigazione entro od oltre 6 miglia dalla costa.

La domanda in carta semplice, deve essere presentata all'ente o associazione nautica che ha rilasciato la patente, allegando i documenti di cui ai numeri 2) e 3), del precedente art. 15, nonchè una marca da bollo e l'attestazione di versamento della tassa prevista dalle vigenti disposizioni.

Gli enti o le associazioni nautiche, che hanno ricevuto la domanda, rilasciano sulla base della documentazione presentata, una nuova patente, con le opportune modifiche, apponendovi la dicitura prevista dal precedente art. 15.

Art. 18.

Le patenti di abilitazione alla navigazione, a vela o a motore entro 20 miglia dalla costa, se non sostituite a norme dei precèdenti articoli 15, 16 e 17, conservano la loro validità senza limiti di tempo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE AL COMANDO D'IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA, CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO, IN NAVIGAZIONE ENTRO 6 MIGLIA DALLA COSTA.

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica.

a) Il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato al comando dell'imbarcazione e verte sui seguenti argomenti:

1) Nomenclatura generale delle imbarcazioni a vela e dei loro organi principali. Parti principali dello scafo. Albero. Timone. Manovre fisse e manovre correnti. Tipi di vela. Parti della vela. Terzaroli.

2) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il funzionamento dei motori e modo per rimediarvi. Misure da adottare per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo. Provvedimenti per estinguere gli incendi.

3) Venti regolari, stagionali e brezze. Scala Beaufort della forza del vento e scala Douglas dello stato del mare. Cenni sulla propulsione velica. Effetti del vento sulla vela e sulla stabilità dell'imbarcazione. Condotta di una imbarcazione a vela, andature e manovre.

4) Conoscenza ed impiego pratico della bussola. Lettura di una carta nautica e riconoscimento della costa. Norme per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare in prossimità della costa e sugli specchi d'acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. Avarie più comuni e modo per fronteggiarle. Ancore e ancora galleggiante. Segnalamenti da effettuare per la richiesta di soccorso.

5) Comandante dell'imbarcazione da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all'arrivo in porto. Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono dell'imbarcazione. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incidenti o infortuni gravi alle persone): obbligo della relazione alla autorità portuale o consolare. Obbligo dell'assistenza e del soccorso.

b) *Prova pratica.*

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'imbarcazione alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE AL COMANDO D'IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE IN NAVIGAZIONE ENTRO 6 MIGLIA DALLA COSTA.

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica.

a) Il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato al comando dell'imbarcazione e verte sui seguenti argomenti:

1) Nomenclatura generale delle imbarcazioni a motore e dei loro organi principali. Parti principali dello scafo. Elica. Timone. Effetti dell'elica sul timone.

2) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il funzionamento dei motori e modo per rimediarvi. Misure da adottare per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo. Provvedimenti per estinguere gli incendi. Ventilazione naturale e forzata. Venti. Scala Beaufort della forza del vento e scala Douglas dello stato del mare.

3) Conoscenza e impiego della bussola. Lettura di una carta nautica e riconoscimento della costa. Norme per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare in prossimità della costa e sugli specchi d'acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. Norme che disciplinano lo sci nautico. Ancore e ancora galleggiante. Segnalamenti da effettuare per la richiesta di soccorso.

4) Comandante dell'imbarcazione da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all'arrivo in porto. Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono dell'imbarcazione. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incidenti o infortuni gravi alle persone): obbligo della relazione alla autorità portuale o consolare. Obbligo dell'assistenza e del soccorso.

b) *Prova pratica.*

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'imbarcazione alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le seguenti manovre: messa in moto del motore, anche manualmente, uso dell'invertitore-riduttore, ormeggio, disormeggio, recupero di uomo in mare, impiego delle dotazioni di sicurezza.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DEI MOTORI DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica.

a) Il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato alla condotta del motore e verte sui seguenti argomenti:

Caratteristiche tecnico costruttive e funzionamento dei motori e dei sistemi di trasmissione del moto impiegati sulle imbarcazioni da diporto. Installazioni, impianti, accessori, strumentazioni e ausiliari: caratteristiche tecnico-costruttive e loro funzionamento. Organi di governo, timone, elica. Messa in moto e norme di esercizio. Manutenzione dei motori e degli organi di trasmissione del moto. Verifica dello stato dei vari organi e loro registrazione. Precauzioni necessarie per mettere il motore in stato di riposo per qualche tempo prima di rimettere il motore in movimento dopo un riposo prolungato. Irregolarità che si possono verificare durante il funzionamento e misure per evitarle o porvi rimedio. Ventilazione naturale e ventilazione forzata. Combustibili impiegati: caratteristiche principali e precauzioni da osservare per il maneggio dei combustibili e dei lubrificanti impiegati. Norme di sicurezza. Norme per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo. Provvedimenti per estinguere gli incendi. Potenza massima di esercizio e potenza continuativa. Determinazione dell'autonomia dell'imbarcazione in relazione alla riserva di combustibile esistente a bordo.

b) *Prova pratica.*

Il candidato deve dimostrare di saper condurre il motore di una imbarcazione da diporto, di saper eseguire, con prontezza e capacità qualunque manovra durante la navigazione in porto e fuori di esso, in presenza di ostacoli fissi e mobili, adottando le necessarie precauzioni prima della messa in moto e prima della messa in stato di riposo del motore.

Il candidato deve inoltre dar prova di saper effettuare verifiche e regolazioni di organi principali ed accessori dell'apparato motopropulsore e di essere in grado di rimediare, per quanto possibile, alle avarie e agli inconvenienti che si possono presentare durante il moto.

ALLEGATO *E*

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Copertina rossa di plastica)

N. .... Operazione

SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Sigla del compilatore

N° 000000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Nº 000003

Fotografia (formato 35×45)
Bollo a secco dell'Ufficio

Firma del titolare ....

Cognome e nome ....
....
Data e luogo di nascita ....
....
Residenza: Città ....
Via ....

Bollo d'Ufficio — Marca da bollo

(1) ....
....

(1) Firma del Capo dell'Ufficio che rilascia la patente.

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. rilasciata da (1) ....
....
....
che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 6 miglia dalla costa.

Bollo d'ufficio

Data ....
(2) ....
....

Patente n. .... rilasciata da (1) ....
....
....
che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 6 miglia dalla costa.

Bollo d'ufficio

Data ....
(2) ....
....

(1) Ufficio che rilascia la patente.
(2) Firma del Capo dell'Ufficio.

Patente n. .... rilasciata da (1) ....
....
....
che ABILITA alla condotta di motori installati su imbarcazioni da diporto.

Bollo d'ufficio

Data ....
(2) ....
....

PRESCRIZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(1) Ufficio che rilascia la patente.
(2) Firma del Capo dell'Ufficio.

ANNOTAZIONI

— 7 —

ANNOTAZIONI

— 8 —

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(legge 11 febbraio 1971, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopo sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

(*Omissis*).

Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

ALLEGATO *F*

Stemma (eventuale)

Denominazione dell'ente
o associazione

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Copertina rossa)

Stemma (eventuale)

Denominazione dell'ente
o associazione

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

N° 000000

La patente deve essere firmata dal rappresentante legale dell'ente o associazione nautica, la cui firma è stata depositata presso il Ministero della marina mercantile ed il Ministero dei trasporti.

Fotografia (formato 35 × 45)

Firma del titolare

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città ....

Via ....

Timbro
—
Marca da bollo

....

....
(Firma)

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. .... rilasciata da (1) ....

....

....

che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 6 miglia dalla costa.

Data ....

....
(Firma)

Patente n. .... rilasciata da (1) ....

....

....

che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 6 miglia dalla costa.

Data ....

....

....
(Firma)

(1) Denominazione dell'Ente o Associazione.

Patente n. rilasciata da (1) ....

....

....

che ABILITA alla condotta di motori installati su imbarcazioni da diporto.

Data ....

....

....
(Firma)

PRESCRIZIONI

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(1) Denominazione dell'Ente o Associazione.

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

VIDIMAZIONI ANNUALI

REVISIONI

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(legge 11 febbraio 1971, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopo sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

(*Omissis*).

Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

ALLEGATO G

REGISTRO DELLE PATENTI

N.	PATENTI RILASCIATE			GENERALITÀ E RESIDENZA DEL TITOLARE DELLA PATENTE			*Annotazioni varie* (*)	N. (**)
	numero	tipo	data	cognome e nome	luogo e data di nascita	residenza		

(*) Per cambio di residenza del titolare, per sostituzioni o rinnovi della patente, per revoca o sospensioni della patente.
(**) Numero di riferimento a registrazioni precedenti o successive riguardanti la medesima patente.

(2757)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e dell'abilitazione al comando delle navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modificazioni ed integrazioni alla predetta legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata la necessità di stabilire:

I) le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e dell'abilitazione al comando delle navi da diporto;

II) i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra;

III) i modelli di patente per le abilitazioni sopra indicate;

Sentito il comitato centrale per la nautica da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme concernenti:

I) le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e dell'abilitazione al comando delle navi da diporto (allegato *A*);

II) i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra (allegati *B*, *C* e *D*).

Art. 2.

Il modello di patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto di cui al precedente art. 1, rilasciate dagli uffici marittimi, è conforme all'allegato *E*.

Il modello di patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto di cui al citato art. 1, rilasciate dagli enti e dalle associazioni nautiche riconosciute, è conforme all'allegato *F*.

Il modello di patente per l'abilitazione al comando di navi da diporto è quello approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1973 (mod. MM/62).

Art. 3.

Il modello di patente MM/61, approvato con il decreto ministeriale 17 novembre 1973, rimane in vigore, con le opportune modifiche, sino all'esaurimento delle scorte.

I modelli di patente approvati con i decreti di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche rimangono in vigore, con le opportune modifiche, sino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Le patenti di abilitazione alla navigazione a vela, con o senza motore ausiliario, o a motore, oltre 20 miglia dalla costa rilasciate in base alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle patenti di abilitazione alla navigazione, rispettivamente a vela o a motore, per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Art. 5.

E' abrogato il decreto ministeriale 3 giugno 1972: « Approvazione dei programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni, previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per le navi da diporto ».

Sono inoltre abrogate tutte le norme contenute nei decreti ministeriali o interministeriali incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

ALLEGATO *A*

LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO PER LA NAVIGAZIONE OLTRE 6 MIGLIA DALLA COSTA E DELL'ABILITAZIONE AL COMANDO DELLE NAVI DA DIPORTO.

Art. 1.

Per essere ammesso agli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando d'imbarcazioni da diporto, il candidato deve presentare domanda alla capitaneria di porto o all'ufficio circondariale marittimo o, se associato, all'ente o associazione nautica riconosciuta presso cui ha frequentato il corso di preparazione. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto deve essere presentata soltanto agli uffici marittimi di cui sopra. La domanda, redatta in carta da bollo o, se inoltrata all'ente o associazione di appartenenza del candidato, in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) luogo di residenza;

d) cittadinanza;

e) tipo di patente che si richiede.

Il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

che non sono in corso provvedimenti a suo carico che comporterebbero la sospensione o revoca di patente ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

che non ha presentato altrove domanda per conseguire la stessa patente.

A corredo della domanda il candidato deve presentare:

1) certificato medico rilasciato in conformità al decreto ministeriale 6 giugno 1973 e successive modificazioni, contenente le norme per l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta dei motori;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) due fotografie formato tessera su fondo bianco;

4) certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

5) attestazione di pagamento della tassa di ammissione agli esami e degli altri tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

I certificati indicati ai punti 1) e 2) del precedente comma devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

I certificati indicati ai punti 2) e 4) possono essere sostituiti, qualora il candidato sia di nazionalità straniera, da una dichiarazione equipollente rilasciata dall'autorità consolare dello Stato cui il candidato appartiene.

Il candidato già in possesso di una abilitazione, il quale intenda conseguire altra abilitazione può presentare, in luogo della suddetta documentazione, una domanda in carta da bollo contenente gli estremi della patente in corso di validità di cui è in possesso ed allegando i certificati indicati ai precedenti punti 1) e 2), nonché l'attestato di pagamento della tassa d'ammissione agli esami e dei tributi previsti dalle vigenti disposizioni.

I cittadini della Repubblica di San Marino possono presentare i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e il certificato penale generale rilasciati dal proprio Stato e legalizzati dal Segretario di Stato per gli affari esteri di detta Repubblica.

I cittadini stranieri dipendenti del centro comune di ricerche dell'Euratom di Ispra possono presentare, in sostituzione dei certificati di residenza, nascita e cittadinanza, una dichiarazione rilasciata dalla direzione del centro, la quale può anche procedere alla legalizzazione di firme, documenti e fotografie.

Art. 2.

Gli uffici e gli enti o le associazioni che hanno ricevuto la domanda debbono chiedere, ai fini dell'ammissione all'esame, alla questura del luogo di residenza del candidato il certificato da cui risulti che lo stesso non è sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 3.

L'esame di abilitazione non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda, la quale può essere accettata anche con riserva di produrre, almeno un giorno prima dell'effettuazione degli esami, i documenti previsti a corredo della medesima.

Il calendario degli esami è stabilito mensilmente dal capo dell'ufficio che ha ricevuto le domande.

Il calendario tiene conto del numero delle domande presentate e stabilisce lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche nei giorni e nei luoghi ritenuti opportuni.

Art. 4.

Presso gli uffici marittimi l'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione così composta:

Presidente:

a) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto.

Membri:

b) un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana, per le abilitazioni al comando d'imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario;

c) un capitano di lungo corso o un aspirante capitano di lungo corso o un ufficiale di vascello, in servizio o in congedo, o un padrone marittimo, per le abilitazioni al comando d'imbarcazioni a motore e l'abilitazione al comando di navi da diporto.

Membro segretario:

d) un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o un impiegato civile del Ministero della marina mercantile.

Le commissioni sono nominate dal capo del circondario marittimo, il quale provvede anche alla nomina di membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono i membri effettivi.

Art. 5.

Presso gli enti e le associazioni nautiche riconosciute gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando di imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, e delle imbarcazioni a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa sono sostenuti dinanzi ad una commissione così composta:

Presidente:

a) il presidente dell'ente o associazione nautica o altro socio da questi delegato.

Membri:

b) un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o della Lega navale italiana, per le abilitazioni al comando d'imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario;

c) un capitano di lungo corso o un aspirante capitano di lungo corso o un ufficiale di vascello, in servizio o in congedo, o un padrone marittimo, per le abilitazioni al comando d'imbarcazioni a motore.

Membro segretario:

d) un socio dell'ente o associazione nautica.

La commissione è nominata dal presidente dell'ente o associazione nautica.

Gli esami debbono essere svolti alla presenza di un rappresentante del Ministero della marina mercantile, nominato dal capo del circondario marittimo locale

La richiesta per la designazione del rappresentante del predetto ministero, da inoltrare almeno dieci giorni prima della effettuazione degli esami, deve indicare il numero dei candidati e deve attestare che gli stessi hanno frequentato, presso l'ente o associazione nautica, il corso preparatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rappresentante ha i seguenti compiti:

1) verifica che il presidente ed i membri della commissione siano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo; in caso contrario la seduta d'esami è sospesa;

2) qualora lo ritenga opportuno, prende visione di tutte o parte delle domande di esame e della relativa documentazione, allo scopo di accertarne la regolarità;

3) presenzia alle prove di esame sia teoriche che pratiche e, qualora lo ritenga opportuno, può rivolgere ai candidati domande concernenti il programma di esame.

Delle eventuali irregolarità riscontrate dal rappresentante deve essere fatta menzione nel verbale della seduta d'esame; per quanto concerne le irregolarità circa la documentazione, lo svolgimento degli esami e la preparazione degli allievi, il rappresentante riferisce, tramite l'ufficio di appartenenza, al Ministero della marina mercantile che, ricevuto il rapporto e sentita, se del caso, la commissione istituita per il riconoscimento degli enti e associazioni, emana i provvedimenti necessari.

I verbali delle sedute di esame sono redatti da un socio dell'ente o dell'associazione e debbono essere controfirmati dal rappresentante del predetto ministero.

La mancanza del rappresentante è causa d'invalidità dello esame.

Art. 6.

Gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, possono essere nominati membri delle commissioni previste agli articoli 4 e 5 qualora siano in possesso dei requisiti prescritti nei citati articoli.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio possono essere nominati membri, previo nulla osta da parte delle competenti autorità militari, solo qualora gli esami si effettuino nella loro sede di servizio.

Non possono essere nominati membri coloro che svolgono funzioni di direttore, d'insegnante o istruttore, od altra attività presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio ed in una prova pratica da svolgersi in base ai programmi contenuti negli allegati *B*, *C* e *D*.

La prova pratica deve essere svolta in mare.

Per la prova pratica per il conseguimento dell'abilitazione al comando d'imbarcazioni da diporto deve essere utilizzata una imbarcazione, provvista di licenza in corso di validità, riconosciuta idonea, per lo svolgimento dell'esame, dalla commissione o, nel caso di esami effettuati presso enti o associazioni nautiche riconosciute, dal rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Per la prova pratica per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto deve essere utilizzata una nave da diporto o una imbarcazione di stazza lorda non inferiore alle 20 tonnellate, munite di licenza in corso di validità.

Durante lo svolgimento della prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile abilitata al comando dell'imbarcazione o della nave.

Art. 8.

Il giudizio definitivo sull'esito dell'esame viene formulato tenendo conto dei risultati del colloquio e della prova pratica.

L'esito dell'esame viene annotato sulla domanda.

L'esame si intende concluso con esito sfavorevole qualora il candidato non abbia superato una delle due prove. In tal caso la domanda e gli attestati relativi al pagamento delle tasse vengono archiviati, mentre gli altri documenti possono essere restituiti all'interessato che ne faccia richiesta.

Art. 9.

Per il conseguimento dell'abilitazione al comando di imbarcazioni a motore da parte di chi sia già in possesso dell'abilitazione al comando di imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, e viceversa, l'esame consiste nella sola prova pratica prevista dal programma d'esame per l'abilitazione che s'intende conseguire. Nel corso di tale prova la commissione dovrà accertare anche la conoscenza da parte del candidato degli argomenti principali previsti, nel predetto programma di esame, per il colloquio. Il candidato deve presentarsi all'esame munito della patente di cui è in possesso, in corso di validità.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto.

Art. 10.

Per ottenere il rilascio della patente il candidato è tenuto a produrre le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo prevista dalle vigenti disposizioni.

Le patenti rilasciate dagli enti e dalle associazioni nautiche riconosciute debbono essere firmate dal rappresentante legale dell'ente o associazione o da un suo delegato, la cui firma sia depositata presso il Ministero della marina mercantile ed il Ministero dei trasporti e debbbno essere annotate sullo stesso registro ove vengono annotate le patenti per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione entro 6 miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

Art. 11.

Gli enti e le associazioni nautiche riconosciute sono tenute a comunicare, alla fine di ogni anno, al Ministero della marina mercantile l'elenco delle patenti rilasciate durante l'anno completo dei dati risultanti dal registro di cui all'articolo precedente.

Art. 12.

L'ente o l'associazione nautica è responsabile della gestione delle scuole nautiche, dello svolgimento degli esami e del rilascio delle patenti. In particolare deve attestare, mediante annotazione in calce alla domanda d'esame, la regolarità della documentazione presentata dai candidati e la frequenza degli stessi ai corsi di preparazione.

Allegato *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE AL COMANDO D'IMBARCAZIONI DA DIPORTO A VELA, CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO, IN NAVIGAZIONE OLTRE 6 MIGLIA DALLA COSTA.

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica.

a) il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato al comando dell'imbarcazione e verte sui seguenti argomenti:

1) Nomenclatura generale delle imbarcazioni a vela e dei loro organi principali. Parti dello scafo. Albero. Timone. Manovre fisse e manovre correnti. Tipi di vela. Parti della vela. Terzaroli.

2) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il funzionamento dei motori e modo per rimediarvi. Misure da adottare per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo. Provvedimenti per estinguere gli incendi.

3) Elementi di meteorologia e previsione pratica del tempo. Interpretazione dei bollettini meteorologici. Venti. Correnti. Scala Beaufort della forza del vento e scala Douglas dello stato del mare. Propulsione velica. Effetti del vento sulla vela e sulla stabilità dell'imbarcazione. Condotta di una imbarcazione a vela, andature, manovre.

4) Tipi di bussola. Impiego pratico della bussola. Carte nautiche. Portolani, fari, fanali, boe. Tipi di solcometri e di scandagli: loro impiego.

5) Navigazione piana. Misure delle distanze sulle carte nautiche. Tracciamento e correzione delle rotte anche in presenza di vento e corrente. Rilevamenti. Determinazione del punto nave stimato e con rilevamenti.

6) Norme per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare in prossimità della costa e sugli specchi d'acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. Avarie più comuni e modi per fronteggiarle. Ancore ed ancora galleggiante. Segnalamenti da effettuare per la richiesta di soccorso

7) Comandante dell'imbarcazione da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all'arrivo in porto. Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono dell'imbarcazione. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incidenti o infortuni gravi alle persone): obbligo della relazione all autorità portuale o consolare. Obbligo dell'assistenza e del soccorso.

b) *Prova pratica.*

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'imbarcazione alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE AL COMANDO D'IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE IN NAVIGAZIONE OLTRE 6 MIGLIA DALLA COSTA.

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica.

a) il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato al comando dell'imbarcazione e verte sui seguenti argomenti:

1) Nomenclatura delle imbarcazioni a motore e dei loro organi principali. Parti principali dello scafo. Elica. Timone. Effetti dell'elica sul timone.

2) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il funzionamento dei motori e modo per rimediarvi. Misure da adottare per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo. Provvedimenti per estinguere gli incendi. Ventilazione naturale e forzata.

3) Elementi di meteorologia e previsione pratica del tempo. Interpretazione dei bollettini meteorologici. Venti. Correnti. Scala Beaufort della forza del vento e scala Douglas dello stato del mare.

4) Tipi di bussola. Impiego pratico della bussola. Carte nautiche. Portolani, fari, fanali, boe. Tipi di solcometri e di scandagli: loro impiego.

5) Navigazione piana. Misure delle distanze sulle carte nautiche. Tracciamento e correzione delle rotte anche in presenza di vento e corrente. Rilevamenti. Determinazione del punto nave stimato e con rilevamenti.

6) Norme per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare in prossimità della costa e sugli specchi d'acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. Norme che disciplinano lo sci nautico. Ancore ed ancora galleggiante. Segnalamenti da effettuare per la richiesta di soccorso.

7) Comandante dell'imbarcazione da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all'arrivo in porto. Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono dell'imbarcazione. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incendi o infortuni gravi alle persone): obbligo della relazione all'autorità portuale o consolare. Obbligo dell'assistenza e del soccorso.

b) *Prova pratica.*

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'imbarcazione alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le seguenti manovre: messa in moto del motore, anche manualmente, uso dell'invertitore-riduttore, ormeggio, disormeggio, recupero di uomo in mare e l'impiego pratico delle dotazioni di sicurezza.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO

L'esame consiste in un colloquio ed una prova pratica.

a) Il colloquio è diretto ad accertare l'attitudine del candidato al comando della nave da diporto e verte sui seguenti argomenti:

1° Gruppo:

1) i corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari. La terra, figura, movimento di rotazione della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, la eclittica, le stagioni;

2) la misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto date le coordinate geografiche di un punto dato;

3) magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della bussola. Controllo, giri e compensazione delle bussole;

4) prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave;

5) elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine;

6) carte magnetiche in proiezione di Mercatore, vari tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Impiego delle tavole nautiche. Portolani, elenco dei fari e fanali.

2° Gruppo:

1) cenni di meteorologia, atmosfera, pressione atmosferica, barometro. La temperatura dell'aria, i termometri. Il vento, scala Beaufort della forza del vento. Il mare, le onde, le correnti, le maree, scala Douglas dello stato del mare;

2) cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Impiego pratico del radar. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

3° Gruppo:

1) navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Verifica e maneggio per la misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli. Lettura del sestante;

2) elementi di navigazione astronomica;

3) norme sull'impiego del radiotelefono.

4° Gruppo:

1) principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, centro di spinta, centro di gravità. Stabilità, compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni pratiche sull'attrezzatura e manovra delle navi;

2) sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d'acqua, incendio, uomo in mare). Misure per prevenirli e fronteggiarli;

3) avarie più comuni. Avaria al timone o all'elica.

5° Gruppo:

1) regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi d'acqua ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. Norme che disciplinano lo sci nautico. Segnalamenti da effettuare per la richiesta di soccorso;

2) comandante della nave da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in corso di navigazione e all'arrivo in porto. Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono della nave. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incidenti o infortuni gravi alle persone): obbligo della relazione all'autorità portuale o consolare. Obbligo dell'assistenza e del soccorso.

La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo.

b) *Prova pratica.*

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza.

ALLEGATO *E*

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Copertina azzurra di plastica)

N. ....
Operazione

SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Sigla del compilatore

Nº 000000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

N° 000000

Fotografia (formato 35×45)
Bollo a secco dell'Ufficio

Firma del titolare ....

Cognome e nome ....
....
Data e luogo di nascita ....
....
Residenza: Città ....
Via ....

Bollo d'Ufficio — Marca da bollo (1) ....
....

(1) Firma del Capo dell'Ufficio che rilascia la patente.

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. rilasciata da (1) ....
....
....

che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 6 miglia dalla costa.

Bollo d'ufficio *Data*
(2) ....
....

Patente n. .... rilasciata da (1) ....
....
....

che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto oltre 6 miglia dalla costa.

Bollo d'ufficio *Data*
(2) ....
....

(1) Ufficio che rilascia la patente.
(2) Firma del Capo dell'Ufficio.

Patente n. .... rilasciata da (1) ....
....
....

che ABILITA alla condotta di motori installati su imbarcazioni da diporto.

Bollo d'ufficio *Data*
(2) ....
....

PRESCRIZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(1) Ufficio che rilascia la patente.
(2) Firma del Capo dell'Ufficio.

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

— 7 —

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

— 8 —

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(legge 11 febbraio 1971, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopo sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

(*Omissis*).

Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

ALLEGATO F

Stemma (eventuale)

Denominazione dell'ente o associazione

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Copertina azzurra)

Stemma (eventuale)

Denominazione dell'ente o associazione

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

N° 000000

La patente deve essere firmata dal rappresentante legale dell'ente o associazione nautica, la cui firma è stata depositata presso il Ministero della marina mercantile ed il Ministero dei trasporti.

Fotografia (formato 3. × 45)

Firma del titolare

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città ....

Via ....

Timbro
—
Marca da bollo

....

....
(Firma)

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. .... rilasciata da (1) ....

....

....

che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 6 miglia dalla costa.

Data

(Firma)

Patente n. .... rilasciata da (1) ....

....

....

che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto oltre 6 miglia dalla costa.

Data

....

....
(Firma)

(1) Denominazione dell'Ente o Associazione.

Patente n. rilasciata da (1) ....

....

....

che ABILITA alla condotta di motori installati su imbarcazioni da diporto.

Data ....

....

(Firma)

PRESCRIZIONI

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(1) Denominazione dell'Ente o Associazione.

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma ....

VIDIMAZIONI ANNUALI

REVISIONI

— 5 —

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

— 6 —

ANNOTAZIONI

— 7 —

ANNOTAZIONI

— 8 —

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(legge 11 febbraio 1971, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopo sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

(*Omissis*).

Art. 20. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

(2758)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651039/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.